

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

**AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**

Decreto n. 884 del 3 agosto 2022

PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE P.S.T. - LOTTO 21

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO)

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RICHIESTA DAL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO) PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO REALIZZATI PER CONTO DEL COMMISSARIO DELEGATO IN DANNO ALL'ESECUTORE INADEMPIENTE

CONTRATTO APPALTO PRINCIPALE REP. 0109 del 07.03.2013

CUP n. J48J12000280001 - CIG n. 4759306F8A

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile;
- l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione

vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto-Legge 06.06.2012 n.74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, con la quale è stata concessa la deroga ad una serie di disposizioni di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 01 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- l'art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 - Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Viste:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 07/03/2022 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale" con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale a decorrere dal 01/04/2022;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale" che ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 01/04/2022;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione dell'Agenzia di ricostruzione - Sisma 2012 n. 5498 del 24/03/2022 recante in oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012";

Preso atto:

- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio del 2012, secondo il disposto dell'articolo 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1' agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;

- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che "...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima";

Considerato che:

- con Ordinanza n. 13 del 25.07.2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole per il ripristino, riparazione o sostituzione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 per consentire la riapertura delle scuole e garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, individuando gli interventi da eseguire e quantificando i relativi costi per la costruzione e/o acquisizione in locazione palestre temporanee per l'importo di € 1.500.000,00;

- con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 9 del 03.05.2022, è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole, che prevede una spesa complessiva di € 256.925.251,19 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012; in particolare alla lettera f) della suddetta Ordinanza, è stato stimato un costo di € 37.234.808,36 per la "Costruzione di Palestre Temporanee" (PST) in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";

- con Ordinanza n. 84 del 05.12.2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara;

- con Decreto n. 129 del 22.02.2013 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria delle Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.); in particolare il Lotto 21 relativo alla Palestra del Comune di San Felice sul Panaro (MO), è stato aggiudicato all'impresa Manutenzioni Generali Reggiani S.r.L. (in sigla M.G.R. S.r.L.) per un importo netto di 1.237.705,50 per lavori e € 57.466,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 1.295.172,22 oltre ad Iva;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 4759306F8A;

- con Decreto n. 308 del 19.04.2013, è stato approvato il progetto esecutivo del Lotto 21 e contestualmente si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta M.G.R.

S.r.L.;

- in data 07.06.2013 è stato sottoscritto il relativo Contratto di appalto - Rep. n. 0109 per il corrispettivo contrattuale di € 1.295.172,22 oltre ad IVA;

- con Decreto n. 488 del 23.02.2016 - parzialmente rettificato con Decreto n. 2348 del 28.07.2016 - si è provveduto alla Presa d'atto dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 del Lotto n. 21 delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) - ridefinizione del Quadro Economico e conseguente atto ricognitivo - e applicazione della penale per il ritardo nell' ultimazione dei lavori;

Rilevato in merito alla ditta aggiudicataria Manutenzioni Generali Reggiani S.r.L. (M.G.R. S.r.L.) quanto segue:

- con atto del 13.02.2014 n. 79520 di Rep. la ditta M.G.R. S.r.L. ha concesso in affitto il ramo produttivo dell'azienda ad AXIA S.r.L. compreso il subentro al contratto di appalto di cui al Rep. 0109 del 07.06.2013 relativo al lotto PST 21 ed agli eventuali atti e contratti a questo correlati;

- nel seguito la ditta M.G.R. S.r.L. ha variato la propria denominazione sociale in EDIRE S.r.L., dichiarata poi fallita con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Fallimentare in data 07.04.2015 nella procedura di fallimento n.23/2015;

- in merito alla ditta Axia S.r.L. risulta che la stessa è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Fallimentare in data 16/19 gennaio 2018 nella procedura di fallimento n.2/2018;

Preso atto che:

- negli anni successivi all'ultimazione dei lavori, il Comune di San Felice sul Panaro ha segnalato per il lotto in oggetto diverse difettosità occulte - principalmente connesse con fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche dalla copertura - per le quali chiedeva di intervenire urgentemente con lavori di sistemazione;

- numerosi sono stati i richiami e le diffide inviate all'impresa dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P. affinché resolvesse le difettosità, ma la ditta ha costantemente mostrato una sostanziale inerzia nell'attuare lavorazioni di risoluzione;

- con nota registrata al Prot. C.R.2016.31717 del 10.06.2016 il Comune ha riportato un elenco delle problematiche rilevate e non ancora risolte rendendosi disponibile ad intervenire direttamente adottando soluzioni tecniche condivise con il D.L.. Nel caso in cui i costi per tali interventi fossero stati

sostenuti dal Comune, si chiedeva venissero rimborsati dalla Struttura Commissariale che avrebbe valutato in quale modo applicarli in danno all'impresa per mancata esecuzione delle riparazioni di propria competenza;

- con nota registrata al Prot. C.R.2016.0061109 del 11.11.2016, il R.U.P., a seguito dell'incontro avvenuto in data 09.11.2016 presso gli uffici del Direttore dell'Agenzia Regionale, a fronte della richiesta dell'Amministrazione Comunale di provvedere con ditta di propria fiducia alla realizzazione degli interventi urgenti per la sistemazione della copertura della Palestra, autorizzava il Comune a procedere con i lavori affinché le problematiche rilevate fossero definitivamente risolte; tali interventi di ripristino, così come ogni altra lavorazione che il Comune avesse voluto realizzare in conseguenza a lavorazioni mal eseguite e/o difettose, sarebbero stati poi posti in danno alla ditta esecutrice visto che la stessa non era mai intervenuta come più volte richiesto;

- il Comune si è quindi fatto carico di eseguire i suddetti ripristini principalmente connessi alle infiltrazioni di acque meteoriche dalla copertura suddividendoli in tre distinti interventi:

- Corpo centrale
- Corpi laterali
- Finiture

- con nota registrata al Prot. C.R.2017.21750 del 23.06.2017, il Comune di San Felice sul Panaro ha comunicato al R.U.P., al D.L. ed alla Stazione Appaltante che la prima parte degli interventi relativi alla realizzazione della copertura lotto PST 21 erano stati eseguiti e trasmetteva al contempo in allegato la Determinazione n. 257 del 21.06.2017 di chiusura del procedimento chiedendo il rimborso delle somme effettivamente sostenute pari a € 58.104,71 Iva ed oneri compresi;

- con nota assunta al Prot. C.R.2017.0526676 del 17.07.2017 il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 ha confermato al Comune di San Felice sul Panaro (MO), al R.U.P. ed al D.L. che sarebbe stata cura della Stazione Appaltante procedere al finanziamento degli interventi già eseguiti dall'Amministrazione Comunale per l'importo di € 58.104,71 onnicomprensivi;

- con nota registrata al Prot. C.R. 2018.6459 del 26.02.2018 il Comune ha inoltrato alla STCD un riepilogo delle spese effettivamente sostenute nonché ancora da sostenere per i lavori inerenti i lotti EST 23, EST 23 Art. 57 e PST 21;

- sulla base di queste note spesa il D.L., previa opportuna verifica (ed eventuale modifica ove necessario), ha apportato le relative detrazioni contabili sul Conto Finale; le stesse riguardano sostanzialmente gli interventi urgenti per risolvere le difettosità emerse in fase d'utilizzo dell'opera - eseguiti/da eseguirsi a cura del Comune in danno all'impresa - nonché alcune carenze documentali e progettuali rilevate a seguito dei sopralluoghi eseguiti per un totale di € 125.588,80 di lavori + Iva;
- con nota assunta al Prot. CR.2018.27423 del 11.07.2018 il R.U.P. ha trasmesso la sua Relazione sul Conto finale nella quale ha confermato la procedura in danno all'aggiudicatario;
- con Decreto n. 2200 del 05.09.2018 la Stazione Appaltante ha preso atto del Conto Finale dei lavori e della relativa Relazione sul Conto Finale redatta dal R.U.P.;
- con nota registrata al Prot. CR.2019.29339 del 16.12.2019 la Commissione di Collaudo ha trasmesso il Collaudo Tecnico Amministrativo dell'appalto in oggetto nel quale sono state confermate le detrazioni apportate in danno all'impresa sia dal D.L. sia dal R.U.P. in quanto ascrivibili ad una non corretta esecuzione delle opere nel corso dei lavori;
- a conclusione di tutti gli interventi realizzati, con nota r_emiro.Giunta - Rep. CR 24/02/2021.0002461.E il Comune ha rendicontato le spese sostenute - allegando fatture e mandati di pagamento - chiedendo al contempo un rimborso totale di spesa pari ad € 184.771,36 (Iva ed oneri compresi) così suddiviso:
 - Corpo Centrale: € 57.185,06
 - Corpi Lateralali: € 101.692,03
 - Finiture: € 25.586,30
- con nota r_emiro.Giunta - Rep. CR 25/02/2021.0002547.E il Comune ha inviato una rettifica nella quale indicava che, per mero errore materiale, la somma totale chiesta a rimborso era pari a € 184.463,39 (Iva ed oneri compresi) anziché € 184.771,36 confermando al contempo gli importi parziali dei singoli interventi già comunicati;
- con nota r_emiro.Giunta - Prot. 02/03/2021.0180240.U il Responsabile per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione, valutata la documentazione agli atti, ha informato il Comune di San Felice sul Panaro che si sarebbe provveduto alla liquidazione delle sole somme poste in danno all'impresa inadempiente negli atti contabili della S.A. - ultimo dei quali il Collaudo Tecnico - Amministrativo. Autorizzava pertanto al rimborso gli importi secondo il seguente prospetto:

- Corpo Centrale: € 57.185,06
- Corpi Lateralali: € 68.662,53

per un totale di € 125.847,59 (Iva ed oneri compresi)

- con nota r_emiro.Giunta - Prot. 09/03/2021.0201195.U, il Responsabile per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione ha comunicato alla Stazione Appaltante che si poteva procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Comune di San Felice sul Panaro per un totale di € 125.847,59 onnicomprensivi;

- con nota CR.2018.27423 del 11.07.2018 il R.U.P. ha trasmesso al Servizio per la Gestione Finanziaria degli interventi di Ricostruzione la "Relazione di rendicontazione della spesa delle opere eseguite dal Comune di San Felice sul Panaro (MO) autorizzate a seguito di procedura di esecuzione in danno all'impresa inadempiente" nella quale ha confermato la somma autorizzata al rimborso dalla Stazione Appaltante;

Rilevato inoltre che:

- con Decreto n. 2121 del 25.07.2017 - integrato con il Decreto n. 2502 del 13.09.2017 - è stata disposta la sospensione mediante fermo amministrativo dell'importo dovuto complessivamente alle imprese Axia S.r.l. ed Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. (ora Immobiliare Reggio S.r.l. in liquidazione) quale presunto corrispettivo per i lavori dei contratti di appalto menzionati nel medesimo atto e nei quali l'impresa Axia S.r.l. è subentrata in virtù dei contratti di affitto del ramo di azienda del 13.02.2014, Rep. n. 79519, Racc. n. 12286 e Rep. n. 79520, Racc. n. 12287, per le motivazioni nell'atto specificate;

- il Commissario Delegato per la residua somma da recuperare e quantificata nel predetto Decreto n. 2502/2017, ha dovuto rivolgersi alle altre Strutture di ausilio al Commissario Delegato chiedendo la sospensione dei crediti vantati nell'ambito dell'attività di Ricostruzione Sisma della Regione Emilia Romagna e da ogni Amministrazione Statale attivando la procedura di fermo amministrativo per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di reperire gli ulteriori importi presso altre Amministrazioni eventualmente creditrici nei confronti delle imprese Axia S.r.l. e Immobiliare Reggio S.r.l. in liquidazione (già Edilizia Montelaghi Valter S.r.l.);

- con nota acquisita al Prot. n. PG.2018.0070077 del 01.02.2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato il fermo amministrativo alle Amministrazioni da essa individuate che "dovranno garantire il fermo su ogni importo eventualmente

dovuto, salva la revoca”;

- l'impresa Axia S.r.l. ha proposto ricorso avverso i Decreti di fermo amministrativo n. 2121/2017 e n. 2502/2017, instaurando il contenzioso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna avente R.G. n. 849/17;

- successivamente il Commissario Delegato ha presentato in data 09.03.2018 istanza di ammissione al passivo alla procedura fallimentare di Axia S.r.l., e che stante l'esclusione ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale Civile di Reggio Emilia - Sezione Fallimentare instaurando il contenzioso avente R.G. n. 2959/2018;

- con PEC Prot. N. 0013300.U del 25.06.2020 il Commissario Delegato ha inviato una nota al Fallimento Axia s.r.l. - nella persona del curatore Dott. Gualtiero Bertella - contenente gli estremi per addivenire alla cessazione della materia del contendere nel giudizio avente R.G. n. 849/17 dinanzi al TAR di Bologna e nel giudizio avente R.G. n. 2959/2018 dinanzi al Tribunale Civile sezione fallimentare di Reggio Emilia;

- il Fallimento Axia s.r.l., nella persona del curatore Dott. Gualtiero Bertella ha riscontrato quanto inviato con la nota di cui sopra, mediante accettazione della proposta conciliativa assunta al Prot. n. CR/2020/13341 del 26.06.2020 specificando di accettare integralmente e incondizionatamente la proposta del Commissario Delegato;

- con Decreto n. 1331 del 21.07.2020 il Commissario Delegato ha revocato i propri Decreti n. 2121 del 25.07.2017 e n. 2502 del 13.09.2017 di fermo amministrativo per le parti afferenti all'impresa Axia;

- con Decreto n. 1338 del 22.07.2020 si è provveduto alla liquidazione delle competenze al fallimento Axia a seguito di atto conciliativo;

Preso atto che il Comune di San Felice sul Panaro (MO) ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori da realizzarsi nella Palestra Scolastica Temporanea - Lotto 21 e che, a seguito di stipula di specifici contratti dei lavori, gli stessi sono stati correttamente eseguiti;

Considerato che:

- la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 125.847,59 onnicomprensivi è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto con le ordinanze ed i decreti sopra citati;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello

Stato, Sezione di Bologna è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale;

Tutto ciò visto e considerato,

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, con riferimento agli interventi di ripristino e risanamento in danno all'aggiudicatario relativi alla progettazione e realizzazione della Palestra Scolastica Temporanea Lotto 21 - in Comune di San Felice sul Panaro (MO):

- 1) di prendere atto dell'esecuzione degli interventi di ripristino in danno all'impresa Axia S.r.l. inadempiente, realizzati per conto del Comune di San Felice sul Panaro (MO) e necessari ad ottenere la collaudabilità dell'opera pubblica in oggetto come da autorizzazione della Stazione Appaltante del Commissario Delegato Prot. C.R.2016.0061109 del 11.11.2016;
- 2) di prendere atto che il Comune di San Felice sul Panaro (MO) ha provveduto con nota r_emiro.Giunta - Rep. CR 24/02/2021.0002461.E - successivamente rettificata e registrata al r_emiro.Giunta - Rep. CR 25/02/2021.0002547.E - alla rendicontazione delle spese sostenute per un importo pari a € 184.463,39 onnicomprensivi;

- 3) di prendere atto che con nota r_emiro.Giunta - Prot. 31/08/2021.0783644.U il Responsabile del Servizio Tecnico Commissario Delegato ha comunicato che si poteva procedere alla liquidazione al Comune di San Felice sul Panaro (MO) delle spese sostenute per gli interventi di esecuzione in danno all'impresa inadempiente, per un importo totale di € 125.847,59 onnicomprensivi per la realizzazione degli interventi;
- 4) di liquidare, pertanto, al Comune di San Felice sul Panaro (MO) la somma di cui al precedente punto 3), di complessivi € 125.847,59 onnicomprensivi a titolo di rimborso;
- 5) che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- 6) che il relativo ordinativo di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 5699, sarà emesso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- 7) di provvedere alla trasmissione del presente decreto nei confronti del Comune di San Felice sul Panaro (MO);
- 8) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale.

In Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)